

***Gentili Clienti***  
**Loro sedi**

**Oggetto:** obbligo di verifica del possesso di certificazione verde da parte dei dipendenti - obbligo di verifica del possesso di certificazione verde da parte dei fornitori.

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre ha approvato il Decreto-Legge 127/2021 pubblicato sulla G.U. del 21.9.2021 che introduce gli obblighi in oggetto a decorrere dal 15 ottobre 2021. In sostanza dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatorio:

- **verificare il possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti e collaboratori dell'azienda** (impiegati, commessi, operai, stagisti, tirocinanti, coadiuvanti, soci che prestano la propria attività nell'impresa etc.);
- **verificare il possesso della certificazione verde da parte di chi accede alle strutture dell'azienda ad esclusione dei clienti** (in pratica il negozio di commercio al dettaglio dovrà verificare il possesso della certificazione verde da parte del personale dipendente, di coloro che accedono al negozio per lavori di manutenzione quali elettricisti, idraulici, vetrinisti, tecnici che si occupano di riparare il computer, il registratore di cassa etc., agenti e rappresentanti di fornitori, negli altri casi sono soggetti a verifica gli agenti e rappresentanti che accedono ai locali dell'azienda, il commercialista, l'avvocato, il geometra, l'ingegnere, l'architetto etc. restando unicamente esclusi da tale verifica i clienti che accedono al negozio per l'acquisto di merce);
- nulla invece cambia per il settore **ristorazione** che, oltre a quanto sopra, è tenuto a verificare il possesso della certificazione anche nei confronti dei clienti per servizi resi in locali "chiusi" così come nel caso di **fiere, rassegne, mostre, musei, palestre, piscine, cinema, teatri, spettacoli aperti al pubblico, sale gioco, casinò, attività al chiuso di centri culturali, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose**, etc.
- per gli **alberghi**, non tenuti alla verifica della certificazione per i clienti che alloggiano nella struttura e che consumano pasti all'interno della struttura unitamente ad alloggiarvi, valgono comunque gli obblighi di cui sopra relativamente al personale dipendente ed ai "fornitori";
- sottolineiamo peraltro il fatto che "chiunque" acceda ai locali di una **scuola di qualsiasi ordine e grado nonché le università**, siano essi i genitori che il personale esterno che si occupa di rifornire gli erogatori automatici di alimento o bevande, sia l'elettricista, sia un docente "esterno" che si rechi per una sola lezione all'interno della scuola, sia i manutentori-riparatori di qualsiasi bene, gli idraulici etc. etc. **devono** essere in possesso di tale certificazione e deve esserne verificato il possesso e la relativa data di scadenza.

La verifica dovrà essere effettuata dal titolare dello/a studio/impresa, da un socio designato dalla società, oppure ancora da un soggetto delegato dal titolare o dalla società; esclusivamente utilizzando l' App Verifica C19 ed è opportuno tenere traccia di tali verifiche reputando che sia opportuno, valutate le dimensioni aziendali, tenere un registro "cartaceo" o anche con inserimento dei dati anche su file, riportante il nominativo dell'interessato, l'eventuale struttura di riferimento, la data di verifica, l'esito e la sigla o il nominativo di chi ha eseguito la verifica.

Entro il prossimo 15 ottobre dovranno essere definite le modalità organizzative per effettuare le verifiche in questione che dovranno iniziare, appunto, dal 15 ottobre, pena una sanzione che varia dai 400 ai 1.000 euro ed in caso reiterazione la sanzione è raddoppiata ed applicata nella misura massima.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Con i migliori saluti

Biella, 8 ottobre 2021

**MD STUDIO S.t.p.r.l.**